

Ordine degli Avvocati di Perugia

Perugia, 23 marzo 2020

Via PEC: tarpg-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Ill.mo Presidente del TAR Umbria
Dott. Raffaele Potenza

Oggetto: Decreto Presidenziale n. 10 pubblicato in data 19/3/2020 – Osservazioni ai sensi dell’art. 84, co. 3, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia – Rif. nota prot. n. 352 in data 20/3/2020

Ill.mo Presidente,

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, nell’esercizio delle proprie competenze consultive stabilite dagli artt.2 e 3 del d.l. 8 marzo 2020, n. 11, nella seduta del 23.03.2020, ha deliberato di riscontrare la Sua nota in oggetto, osservando quanto segue.

Anzitutto, riteniamo che l’interlocuzione con questo Consiglio avrebbe dovuto necessariamente precedere (non già seguire) l’adozione del Decreto Presidenziale n.10/2020.

Ciò alla stregua dell’art.84, co. 3, del d.l. 17 marzo 2020, n.18, che stabilisce che: *“per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giurisdizionale e consultiva, a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e le prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone”*.

Ebbene, fra le misure organizzative finalizzate a ridurre il rischio epidemiologico elencate dal successivo comma 4 del cit. art.84, il Legislatore ha previsto proprio la possibilità di “rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e

Palazzo di Giustizia - Piazza Matteotti- 06121 Perugia - Tel. 0755724254

segreteria@ordineavvocati.perugia.it ord.perugia@cert.legalmail.it

Ordine degli Avvocati di Perugia

camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dai presidenti di cui al comma 3 con decreto non impugnabile”.

Ne segue che il differimento (non generalizzato) delle sole udienze pubbliche già fissate per il 21 aprile 2020 e per il 5 e 19 maggio 2020, proposto ed auspicato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Perugia con nota in data 19.3.2020, non si pone in contrasto con le disposizioni dettate dall’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, rientrando invece fra le possibili misure tipizzate *ex lege* al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica.

Misura che appare tanto più ragionevole, ove si consideri, da un lato, che, come già rappresentato nella precedente comunicazione del 19 marzo u.s., in difetto di rinvio, gli Avvocati saranno costretti a recarsi presso i propri studi per effettuare i depositi telematici, oltre che ad incontrare i clienti per acquisire quanto necessario alla difesa, con ciò risultando esposti alla possibilità di contagio; dall’altro, che resta ferma la facoltà di dichiarare (con decreto non impugnabile) l’urgenza per le cause la cui ritardata trattazione potrebbe arrecare grave pregiudizio alle parti.

Per quanto precede, La invitiamo a riconsiderare il differimento delle suddette udienze a data successiva al 30 giugno 2020.

Nel ringraziare per la cortese attenzione, è gradito porgere cordiali saluti.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia
(Avv. Stefano Tentori Montalto)